



REVERSO Srl

LARGO BAGONE 10, C 00137 ROMA

P.Nn 14847741007

osa@reverso.srl

reverso_crisa@pec.it

CREDITO DI IMPOSTA R&S
Legge 190
scheda di sintesi dello strumento

Riferimenti normativi e regolamentari

- Decreto Legge 23 Dicembre 2013 nr. 145 , articolo 3
- Legge 23 Dicembre 2014 nr. 190 , articolo 1 comma 35
- Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 Maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 Luglio 2015 nr.174
- Circolari e integrazioni successive

Oggetto della agevolazione

- La legge istituisce un credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo da usufruire in compensazione nel momento in cui si versano i tributi aziendali: in pratica il credito diminuisce, nei limiti di cui alle seguenti slides, il debito fiscale dell'azienda. Tale compensazione va indicata nel modello F24 e nella dichiarazione dei redditi per l'esercizio di riferimento. Non c'è limite, se non il tetto annuale di cui sotto, alla compensazione.
- Il credito è fruibile dal 2015 e fino al 2019.
- La misura massima del credito annuale usufruibile per ciascun beneficiario ammonta a 20 milioni
- Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap

Soggetti che possono usufruire del credito

- Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, se effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, possono essere titolari dell'agevolazione (art. 3 del Decreto)

Attività agevolabili (ART. 2 del Decreto)

- a. Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
 - b. Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti , processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi , necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
 - c. Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione ed alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità , purchè non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e convalida.
 - d. Produzione e collaudo di prodotti , processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali
- NON SI CONSIDERANO ATTIVITA' DI RICERCA E DI SVILUPPO LE MODIFICHE ORDINARIE O PERIODICHE APPORTATE A PRODOTTI, LINEE DI PRODUZIONE, PROCESSI DI FABBRICAZIONE, SERVIZI ESISTENTI E ALTRE OPERAZIONI IN CORSO , ANCHE QUANDO TALI MODIFICHE RAPPRESENTINO MIGLIORAMENTI.

Caratteristiche generali dei costi ammissibili per la determinazione del credito di imposta

- Deve trattarsi di costi di competenza secondo la definizione che ne dà l'articolo 109 del TUIR direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili (art. 4 del DM).

| sta | Conto | Descrizione | Dare |
|-----|---------------------|--------------------------------------|----------|
| 102 | Merci e acquisti | Fattura n. 1024 - Alfa S.r.l. | 1.000,00 |
| 102 | I.V.A. e acquisti | Fattura n. 1024 - Alfa S.r.l. | 210,00 |
| 102 | Debiti v. fornitori | Fattura n. 1024 - Alfa S.r.l. | 1.210,00 |
| 102 | Debiti v. fornitori | Pagata fattura n. 1024 - Alfa S.r.l. | |
| 102 | Assegni | Pagata fattura n. 1024 - Alfa S.r.l. | |

Tipologia di costi ammessi all'agevolazione costi di personale

➤ Costi relativi al personale altamente qualificato che abbia titoli accademici o di esperienza comprovante le attività

Tale personale dovrà essere:


- Dipendente dell'impresa con impiego in attività di ricerca e sviluppo con esclusione del personale amministrativo, contabile, commerciale
- In rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi i liberi professionisti, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo a condizione che svolga la propria collaborazione nelle strutture aziendali

E' agevolabile la retribuzione lorda in rapporto all' effettivo impiego dei medesimi lavoratori nelle attività di ricerca e sviluppo.



Tipologia di costi ammessi all'agevolazione quote di ammortamento strumenti/attrezzature di laboratorio

- Sono ammesse all'agevolazione anche le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio secondo le aliquote fiscali (DM 31 Dicembre 1988) in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo purchè di costo unitario pari o superiore a 2.000 euro, al netto dell' IVA.
- Strumenti ed attrezzature devono essere acquisti dall'impresa a titolo di proprietà o di utilizzo .
- In caso di leasing alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni nella misura corrispondente all'importo deducibile fiscale (art. 102 comma 7 TUIR) in rapporto all'effettivo impiego nelle attività di ricerca e di sviluppo.
- Se acquisiti in locazione non finanziaria il valore su cui applicare l'ammortamento con le aliquote fiscali è il costo storico del bene risultante dal contratto di locazione o da apposita dichiarazione del locatore.



Tipologia di costi ammessi all'agevolazione contratti di ricerca con le università , enti di ricerca ed equiparati e con altre imprese

➤ Ammissibili le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati , e con altre imprese, comprese le start up innovative di cui all'articolo 25 del DL 18 ottobre 2012 n.179 (diverse però da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa).



□ I contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in stati membri dell' Ue, in stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il calcolo del credito (art. 5 del DM)

- Il credito di imposta spetta , fino ad un importo massimo di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, nella misura del 50% della spesa incrementale ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti ad almeno 30.000 euro ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 Dicembre 2015 ovvero nel minor periodo per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta a partire dalla data di costituzione.
- ☐ Per spesa incrementale si intende la differenza positiva tra l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 Dicembre 2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione

Il calcolo del credito le percentuali

- Il credito d'imposta è riconosciuto:
 - Al 50% della spesa incrementale relativa ai costi di personale altamente qualificato ovvero alle spese relative alla ricerca extramuros non infragruppo (lettera a) e c) del DM)
 - Al 50% sulle altre spese di cui alle lettera b) e d) del DM
 - Nb : per l'esercizio 2016 ALCUNE VOCI ERANO AL 25% IMPORTO CHE E' STATO INCREMENTATO AL 50%

Documentazione delle spese

- La documentazione delle spese – soggetta al controllo dell’Agenzia delle Entrate – deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione contabile o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e deve essere allegata al bilancio. Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono però certificare tali spese .
- Sono esenti da certificazione le imprese con bilancio certificato
- Le imprese dovranno conservare:
 - Fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo firmati dal legale rappresentante dell’impresa o dal responsabile dell’attività di ricerca.
 - Per quanto riguarda strumenti ed attrezzature di laboratorio dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del responsabile dell’attività di ricerca relativa alla misura e al periodo nei quali sono stati utilizzati per attività di ricerca e sviluppo
 - Per in contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese , comprese le start-up innovative, dovranno essere conservati i contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce.